REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28, COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 25.

Disciplina dell'attivita' di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta non e' consentita la pesca subacquea in apnea.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.

3. Nelle zone A e B n.t. e non e' consentita l'attivita' di pesca sportiva.

4. Le gare di pesca sportiva sono consentite nelle zone C e D, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'area marina protetta.

5. Nell'area marina protetta l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, da terra e da unita' navale, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:

a. in zona B, fino a 5 kg per unita' navale e 3 kg per persona;
b. in zona C, fino a 9 kg per unita' navale e 4 kg per persona;
c. in zona D, fino a 9 kg per unita' navale e 4 kg per persona;

6. Nelle zone B l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con le seguenti modalita', in alternativa tra loro:

a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
b. da unita' navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non piu' di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
c. da unita' navale, con massimo di 2 lenze da traina per unita' navale, con non piu' di 3 ami;
d. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee;

7. Nelle zone C e D l'attivita' di pesca sportiva e' consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalita', in alternativa tra loro:

a. da terra, con massimo di 3 lenze fisse a persona, a non piu' di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;

b. da unita' navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non piu' di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;

c. da unita' navale, con massimo di 3 lenze da traina per unita' navale, con non piu' di 3 ami;

d. da unita' navale, con vertical jigging, con massimo 3 pescatori per unita' navale, nel rispetto dei limiti di prelievo cumulativo giornaliero di cui al precedente comma 5;

e. non e' consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee.

8. Il transito di unita' navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attivita' di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta devono

a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;

b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 31;

10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attivita' di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Al fine di determinare la capacita' di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attivita' di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantita' degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;

b. calendario delle attivita' di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attivita';

c. misure minime di cattura per le varie specie;
d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
(i) Cernia (Epinephelus sp.);
(ii) Cernia di fondale (Polyprion americanus);
(iii) Corvina (Sciaena umbra);
(iv) Ombrina (Umbrina cirrosa).

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attivita' di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta.